

*I calcoli da effettuare e le norme da tenere in considerazione dopo la circolare Madia*

# Lavoro pubblico messo a dieta

## In pensione volontariamente. Altrimenti lo farà la p.a.

DI DANIELE CIRIOLI

**L**avoro pubblico a dieta. Gli esuberi vanno lasciati a casa, in pensione oppure in disponibilità (la cassa integrazione del settore pubblico). Il primo caso, tutto sommato, è un'agevolazione: i lavoratori infatti possono mettersi in pensione volontariamente, altrimenti lo farà la p.a. (è un obbligo), in base ai requisiti vigenti prima della riforma Fornero (come succede agli «esodati» del settore privato). Opportunità, questa, che può essere colta solo dai lavoratori in esubero che riescono a ottenere la pensione entro il 31 dicembre 2016 (vecchia finestra inclusa). Ma anche il secondo caso non è da meno: se non è possibile il prepensionamento, volontario o meno, l'unica alternativa è la messa in disponibilità che comporta la sospensione del rapporto di lavoro e la riduzione dello stipendio all'80%. Lo prevede, tra l'altro, la circolare n. 4/2014 del ministro per la p.a., Maria Anna Madia, sui piani di razionalizzazione e di riduzione della spesa del personale (si veda *ItaliaOggi* del 7 maggio).

### Il prepensionamento

Il «prepensionamento dei lavoratori pubblici in esubero» è figlio della spending review di cui al dl n. 95/2012. Nel prevedere la riduzione degli organici nelle p.a., il decreto ha stabilito che per il personale in esubero possano continuare a valere i vecchi requisiti per la pensione (età e contributi), ossia quelli in vigore prima della riforma Fornero (dl n. 201/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012). La deroga, in particolare, può essere applicata ai dipendenti che soddisfino due condizioni:

1) risultino in esubero nelle rispettive dotazioni organi-

che;

2) ottengano la «decorrenza» della pensione in base ai vecchi requisiti di pensione (si vedano tabelle in pagine) entro il 31 dicembre 2016.

Per l'applicazione della seconda condizione la Funzione pubblica, d'accordo con il ministero del lavoro, con quello dell'economia e con l'Inps, ha diramato le istruzioni con la circolare n. 3/2013 (su *ItaliaOggi* del 30 luglio 2013); l'unica novità è il termine entro cui deve avvenire la decorrenza della pensione che, in un primo tempo fissato al 31 dicembre 2014, è stato esteso poi al 31 dicembre 2016 dal dl n. 101/2013.

La circolare n. 4/2014 illustra ora le modalità di applicazione dei principi di razionalizzazione e riduzione della spesa di personale, indicando tra l'altro i limiti entro cui è ammesso il ricorso al prepensionamento e alla messa in disponibilità.

### Chi è in «esubero»

Il lavoratore è in esubero se «nominativamente» individuato dalla p.a. cui appartiene come un «soprannumerario» o un «eccedentario». Si ha «soprannumerarietà» se il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie o aree; in tal caso dunque, la p.a. non ha alcun posto vacante per l'eventuale riconversione del personale o per una sua diversa distribuzione dei posti. Si ha «eccedenza» invece se il personale in servizio supera la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree; quindi la p.a. ha dei posti disponibili per i quali potrebbe riconvertire il personale.

### In pensione o in disponibilità

Il principio è chiaro: il per-

sonale in esubero va lasciato a casa. A tal fine la p.a. utilizza i due strumenti: prepensionamento e messa in disponibilità. La procedura è questa, una volta che ci sia la presenza di personale soprannumerario o in eccedenza:

1) il dirigente responsabile ne dà informativa ai sindacati (Rsu) per assicurare obiettività e trasparenza all'operazione;

2) trascorsi 30 giorni dall'avvio dell'esame, in assenza di criteri e modalità condivisi, la p.a. procede alla dichiarazione di esubero (cioè all'individuazione nominativa di lavoratori in più) e di messa in mobilità (include prepensionamento e collocazione in disponibilità). La messa in mobilità, in particolare, avviene prima di tutto attraverso il prepensionamento, volontario o d'ufficio previa ricognizione dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione (la p.a. può rivolgersi all'Inps). In subordine la p.a. verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in esubero, anche con ricorso a forme flessibili di orario di lavoro o di rapporti di lavoro;

3) trascorsi 90 giorni dall'informativa ai sindacati, se il prepensionamento non è bastato per azzerare gli esuberi, la p.a. procede infine alla collocazione in disponibilità: i lavoratori sono esonerati dal lavoro in cambio della riduzione di stipendio e indennità integrativa speciale alla misura dell'80%. Si resta a casa, intascando uno stipendio ridotto e attendendo la pensione (i periodi di «disponibilità» sono utili sia al diritto che alla misura della pensione).

—© Riproduzione riservata—

**IO ONLINE** Il testo della circolare su [www.italiaoggi.it/documenti](http://www.italiaoggi.it/documenti)



## I requisiti

### REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Anno	Requisito età	Requisito contributivo
<b>Personale di fondi esclusivi assicurazione generale obbligatoria (gestioni ex Inpdap)</b>		
• Uomini		
2011	65 anni	20 anni (1)
2012	65 anni	20 anni (1)
2013	65 anni e 3 mesi (1)	20 anni (1)
• Donne		
2011	61 anni	20 anni (1)
2012	65 anni	20 anni (1)
2013	65 anni e 3 mesi (1)	20 anni (1)
<b>Personale di assicurazione generale obbligatoria (Ago) e Fondi sostitutivi (gestioni Inps)</b>		
• Uomini		
2011	65 anni	20 anni (1)
2012	65 anni	20 anni (1)
2013	65 anni e 3 mesi (1)	20 anni (1)
• Donne		
2011	60 anni	20 anni (1)
2012	60 anni	20 anni (1)
2013	60 anni e 3 mesi (1)	20 anni (1)

(1) Vale la deroga dell'art. 2, comma 3, lett. c), del dlgs n. 503/1992: si ha diritto alla pensione anche in presenza di almeno 15 anni di contributi (circolare Inps n. 16/2013)

## Requisiti per la pensione di anzianità

Periodo	Solo contributivo (1)	Quota (età + contributi)
1/1/2008-30/6/2009	40 anni (qualsiasi età)	58 anni di età e 35 anni di contributi
1/7/2009-31/12/2009	40 anni (qualsiasi età)	Quota 95 con 59 anni di età (2)
Anno 2010	40 anni (qualsiasi età)	Quota 95 con 59 anni di età (2)
Anno 2011	40 anni (qualsiasi età)	Quota 96 con 60 anni di età (2)
Anno 2012	40 anni (qualsiasi età)	Quota 96 con 60 anni di età (2)
Anno 2013	40 anni (qualsiasi età)	Quota 97,3 con età di 61 anni e 3 mesi (2)

(1) Requisito non soggetto agli aumenti della speranza di vita

(2) Anzianità contributiva minima: 35 anni interamente raggiunti, escludendo i contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione